



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 2/24

Dec. n. 2/24

Il giorno 16 febbraio 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

**DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 12 febbraio 2024, nei confronti di:

- 1) **TRAMONTANO** *Ciro*, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CUMARICAMBIKE A.S.D.", con tessera n. 24012027 e licenza Fuoristrada n. L04514; dichiarato "idoneo" alla qualifica di Tecnico istruttore Fuoristrada ed attualmente in corso di ultimazione delle prove pratiche;
  
- 2) **ESPOSITO** *Salvatore*, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "FRECCE DELL'IRPINIA A.S.D.", con tessera n. 24013043 e licenza Fuoristrada n. X04546;

3) **ESPOSITO Mario Luigi**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "FRECCE DELL'IRPINIA A.S.D.", con tessera n. 24013042 e licenza Fuoristrada n. X04545;

**tutti incolpati di:**

*"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile a tutti anche ex art. 32 RMM ed aggravata per tutti ex art. 43, lettera d) RdG), e ciò in quanto, domenica 11 febbraio 2024, alle ore 13:00 circa, presso l'impianto su sabbia di Forio ove era in corso la manifestazione di Campionato regionale Motocross, durante la gara 2 della categoria "Fast" iniziata alle ore 12:45 circa, i primi due - TRAMONTANO Ciro ed ESPOSITO Salvatore - dopo un contatto di gara presso la curva della partenza cadevano a terra per poi riprendere la gara dopo pochi minuti. Durante i giri successivi, il 1° - TRAMONTANO Ciro - veniva ostacolato e tamponato volontariamente dal 2° - ESPOSITO Salvatore - che a più riprese rallentava per cercare il contatto con il 1°. A fine gara il TRAMONTANO usciva dal circuito, con una manovra invertiva la marcia per ritornare presso la pista fermandosi presso l'uscita. Allorquando il pilota ESPOSITO Salvatore usciva dalla pista nasceva una colluttazione fra i due piloti ed i loro rispettivi meccanici ed accompagnatori, allo stato non identificati.*

*A sua volta il n° 3 - ESPOSITO Mario Luigi - al termine della gara 2 della categoria expert/fast, uscendo dal circuito dopo la bandiera a scacchi, nel vedere il n° 2 - suo fratello ESPOSITO Salvatore - coinvolto in una colluttazione, scendeva dalla moto e passava alle vie di fatto con alcuni meccanici non meglio identificati, facendone cadere uno ed aggredendone un secondo."*

Premessa

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 12 febbraio 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS – cod. CAMMX001 – svoltasi il 10 e l'11 febbraio u.s. presso l'impianto di Forio ad Ischia (NA), nonché tutti gli atti all'uopo acquisiti;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro il 14 febbraio 2024, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata da tutti gli incolpati che hanno provveduto ad inoltrare nei termini loro assegnati le proprie memorie difensive, acquisite agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### OSSERVA

#### II. I FATTI.

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G.* del Procuratore Federale F.M.I. denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede ai piloti TRAMONTANO Ciro, ESPOSITO Salvatore, ESPOSITO Mario Luigi – in proprio ed anche a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* per il comportamento dei rispettivi meccanici ed accompagnatori.

Risulta, invero, che domenica 11 febbraio 2024, alle ore 13:00 circa, presso l'impianto su sabbia di Forio, ove era in corso la manifestazione di Campionato regionale Motocross, i piloti TRAMONTANO Ciro, ESPOSITO Salvatore ed ESPOSITO Mario Luigi si sono resi protagonisti di ripetuti spiacevoli episodi, che li hanno condotti alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta dei rapporti degli Ufficiali di Gara (Commissario e Direttore) nonché dei video in atti (uno prodotto dal Procuratore federale e l'altro dall'incolpato ESPOSITO Salvatore) e dal contenuto delle memorie difensive prodotte da tutti e tre gli inquisiti:

a) dopo un paio di giri dalla partenza TRAMONTANO Ciro ed ESPOSITO Salvatore sono venuti a contatto in curva, cadendo entrambi; le rispettive moto sono rimaste a terra, con quella di TRAMONTANO incastrata sopra quella dell'ESPOSITO, e quest'ultimo aiutava il primo a liberarla per poter ripartire, cosa che il TRAMONTANO faceva passando volontariamente con la propria moto sopra quella dell'ESPOSITO Salvatore che era ancora coricata a terra, cagionandole vari danni (cfr. video prodotto da ESPOSITO);

b) l'ESPOSITO ripartiva lentamente, girandosi continuamente indietro aspettando che il TRAMONTANO sopraggiungesse per "vendicarsi", allo scopo venendo più volte a contatto con lo stesso (cfr. proposta di sanzione del C.d.G.);

c) dopo il traguardo, a gara terminata, il TRAMONTANO, anziché uscire dal tracciato, invertiva il senso di marcia e, spalleggiato da 2 suoi accompagnatori/sostenitori, si scagliava contro l'ESPOSITO Salvatore (cfr. video prodotto dal Procuratore federale e proposta di sanzione del C.d.G.);

d) a questo punto, giungeva in loco l'ESPOSITO Mario Luigi che, vedendo il fratello coinvolto in una rissa, scendeva dalla propria moto e si lanciava contro alcuni dei corrissanti, facendone cadere uno (cfr. video prodotto dal Procuratore e proposta di sanzione del C.d.G.).

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico degli incolpati TRAMONTANO Ciro, ESPOSITO Salvatore ed ESPOSITO Mario Luigi - che rispondono anche ai sensi dell'art. 32 R.M.M..

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che le memorie difensive prodotte sono pienamente ammissive dei fatti e contengono anche una ulteriore prova video che non fa altro che confermare la ricostruzione dei fatti innanzi riportata.

**I.II.** Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte agli incolpati risultano fondate ed i piloti TRAMONTANO Ciro, ESPOSITO Salvatore ed ESPOSITO Mario Luigi rispondono in questa sede anche a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dai rispettivi meccanici ed accompagnatori ai sensi dell'art. 32 R.M.M., che, come è noto, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

## **II. DOSIMETRIA DELLE SANZIONI.**

In considerazione dell'incensuratezza di tutti e tre gli incolpati e del comportamento *post factum* dagli stessi tenuto (improntato alla leale ammissione dei fatti e connotato da scuse esplicite per quanto avvenuto),

ovviamente, tenuto conto della gravità delle condotte reciprocamente ascritte, delle modalità con cui le stesse sono state perpetrate, nonché del contesto stesso in cui sono avvenute dette condotte, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato:

- TRAMONTANO Ciro: mesi 6 di ritiro della tessera e della licenza, con fine sanzione per il 16 agosto 2024;
- ESPOSITO Salvatore: mesi 6 di ritiro della tessera e della licenza, con fine sanzione per il 16 agosto 2024;

e ciò in quanto gli stessi hanno reiterato comportamenti gravemente antisportivi sia nel corso della gara che dopo il termine della stessa.

- ESPOSITO Mario Luigi: mesi 2 di ritiro della tessera e della licenza, essendogli ascritto un unico episodio di violenza commesso dopo la gara e finalizzato ad aiutare il fratello aggredito, con fine sanzione per il 16 aprile 2024.

#### P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2, 43 lett. d) ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) **TRAMONTANO Ciro**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "CUMARICAMBIKE A.S.D.", con tessera n. 24012027 e licenza Fuoristrada n. L04514; dichiarato "idoneo" alla qualifica di Tecnico istruttore Fuoristrada ed attualmente in corso di ultimazione delle prove pratiche;

**responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei), con fine sanzione per il 16 agosto 2024.**

2) **ESPOSITO Salvatore**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "FRECCE DELL'IRPINIA A.S.D." con tessera n. 24013043 e licenza Fuoristrada n. X04546;

responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica – *ex art. 29 R.d.G.* - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei), con fine sanzione per il 16 agosto 2024.


3) **ESPOSITO Mario Luigi**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "FRECCE DELL'IRPINIA A.S.D.", con tessera n. 24013042 e licenza Fuoristrada n. X04545;

responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica – *ex art. 29 R.d.G.* - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 16 aprile 2024.

Depositata il 16 febbraio 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Tramontano Ciro;
- Esposito Salvatore;
- Esposito Mario Luigi;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;

- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co.re. Campania;
- Ufficio Stampa F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**